

“Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 56 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:
 - a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
 - b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale di cui all’articolo 3 della Legge regionale n. 8 del 1994;
 - c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie indicate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un’attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e regioni confinanti.
2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l’attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva.
3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. In caso di emergenze sanitarie nazionali o regionali, le previsioni del presente Regolamento possono essere derogate con atto di Giunta Regionale.

TITOLO II

GESTIONE DEGLI ungulati

Articolo 2

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:
 - a) tecnico faunistico, provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria e in possesso di idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare condiviso con ISPRA, con successivo inserimento nell’Elenco dei Tecnici faunistici, reso pubblico; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria una specifica idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare inviato ad ISPRA per l’acquisizione del relativo parere tecnico, con successivo inserimento nell’Elenco dei Tecnici faunistici cervo, reso pubblico;

- b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è inoltre necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dalla Regione secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare;
- c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
- d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
- e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- g) conduttore di cane da traccia;
- h) conduttore di cane limiere;
- i) operatore abilitato ai censimenti;
- j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), e j), sono abilitate dalla Regione mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA, stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.

4. I corsi di formazione per le figure di cui al comma 2 possono essere svolti dalla Regione oppure, previo accordo con la Regione stessa sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, anche extra-regionali, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute. La Regione rilascia i rispettivi attestati di abilitazione.

5. Per i cacciatori residenti in Emilia-Romagna, le abilitazioni di cui al precedente comma 1 di cui alle lettere dalla b) alla j) possono essere acquisite anche in ambito extraregionale previo nulla osta da parte della Regione che accerta la corrispondenza dei programmi con le indicazioni ISPRA e la conformità delle modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale pubblico con le disposizioni regionali. Le abilitazioni di cui al comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale.

6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Distretti

1. I distretti di gestione degli ungulati, nell'ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.

2. La Regione, anche su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddivide il territorio in distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie possibilmente compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Ai fini della

gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.

3. Per la razionalizzazione delle stime di popolazione e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori subaree di caccia.

Articolo 4

Gestione degli ungulati negli Ambiti territoriali di Caccia (ATC)

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2. Nei distretti dove si effettua la caccia al cinghiale in forma collettiva un Vice-Responsabile dev'essere espressione dei capisquadra di braccata o girata e uno delle Organizzazioni agricole con il compito specifico di raccogliere tutte le segnalazioni e richieste inviate dagli agricoltori; il Responsabile di distretto svolgerà le sue funzioni sulla base delle indicazioni operative ricevute dal Consiglio direttivo dell'ATC, fermo restando quelle contenute nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Il Consiglio direttivo dell'ATC nomina, inoltre, un referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei. Deve inoltre possedere una buona conoscenza degli obiettivi di pianificazione regionale per territorio di competenza, al fine di valutare l'adeguatezza delle attività gestionali attuate, con particolare riferimento alla mitigazione dei danni alle attività antropiche. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione regionale può essere motivo di sostituzione del Responsabile di distretto.

3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare:

- a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni, nonché nell'organizzazione del prelievo venatorio in funzione degli obiettivi indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
- c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
- d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e dei cacciatori abilitati autorizzati e presenti in caccia nel Distretto;
- e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Regione;
- f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia qualora non previsto dalla Regione o dalle competenti Polizie Metropolitana o Provinciali altro sistema di comunicazione delle uscite.

4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:

- a) la caratterizzazione ambientale;
- b) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di gestione indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale da redigere nel formato individuato dalla Regione;

- c) la raccolta dei dati inerenti all'impatto delle singole specie sulle attività antropiche da attuarsi con le modalità indicate dalla Regione;
- d) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
- e) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola;
- f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
- g) l'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni secondo modalità concordate con ISPRA;
- h) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'ISPRA; per quel che riguarda il cervo, i relativi Piani di prelievo sono redatti in conformità alle previsioni di cui all'art. 9.
- i) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo per tutti gli ungulati, prevedendo, con particolare riferimento alla specie "cinghiale", che è prioritariamente necessario intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole;
- j) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
- k) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia o di altra modalità per la comunicazione dell'uscita di caccia e dei capi abbattuti;
- l) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
- m) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- n) l'analisi dei risultati di caccia, in termini di raggiungimento degli obiettivi di pianificazione stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; a seguito delle relative risultanze saranno applicate le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- o) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione, da redigere secondo le modalità individuate dalla Regione stessa;
- p) l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Regione con la relazione di cui alla lettera o).

6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.

7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Negli ATC interessati dalla gestione del cervo la Commissione

Tecnica deve essere integrata o ricomprendere un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in possesso della specifica attestazione di idoneità per gli adempimenti di competenza. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti.

8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le disposizioni del presente articolo nei propri regolamenti per quanto di competenza e, ove previste, nei limiti delle ulteriori disposizioni di indirizzo emanate dalla Regione.

Articolo 5

Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le Aziende interessate dalla gestione del cervo devono avvalersi di un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità per gli adempimenti di competenza.

2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali le medesime ricadono, è coordinata dalla Regione o dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un Parco.

3. Le attività finalizzate alla stima delle popolazioni sono effettuate da personale abilitato ai sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Regione ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.

4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia o Città Metropolitana.

5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Regione e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato, nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.

6. È prioritariamente necessario, con particolare riferimento al cinghiale, intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole.

Articolo 6

Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue

1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree contigue provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i soggetti gestori dei territori circostanti.

2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Qualora l'area contigua sia interessata dalla gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.

4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto all'articolo 38 della Legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti, previa intesa con la Regione.

5. È prioritariamente necessario, con particolare riferimento al cinghiale, intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole.

TITOLO III

GESTIONE DEL CERVO

Articolo 7

Comprensorio

1. La gestione faunistico-venatoria del cervo si realizza considerando in modo unitario le popolazioni presenti, indipendentemente dai confini amministrativi e gestionali del territorio dalle stesse occupato. A tal fine la Regione può concordare linee di gestione comuni con le Regioni contermini e coi Parchi Nazionali, interessati dalla presenza della medesima popolazione. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio di gestione, geografico e amministrativo, corrispondente all'areale della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

Articolo 8

Organi e soggetti per la gestione del cervo

1. Per la gestione delle popolazioni di cervo nei diversi comprensori regionali si istituisce una Commissione Regionale, composta da un funzionario regionale per ciascun ambito provinciale interessato dalla gestione del cervo, un dirigente o un funzionario regionale del Settore attività faunistico-venatorie con la funzione di coordinatore, un funzionario indicato dal Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane con funzione di referente per le Aree Protette Regionali e un funzionario indicato dal Parco Nazionale qualora presente ed è nominata dalla Regione. La Commissione, in linea con le previsioni del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale e del Piano del Parco Nazionale se esistente, definisce, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermini, le linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO) di cui all'articolo 9. La Commissione regionale valuta la conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi.

2. Ogni soggetto gestore, comprese le Aree Protette Regionali, si dota di un tecnico faunistico per la gestione del cervo; tra quelli operanti nella stessa provincia, i soggetti gestori ne individuano uno con la funzione di referente (Tecnico Referente). Qualora in un Comprensorio siano presenti più province, i tecnici referenti nominano un proprio coordinatore (Tecnico Coordinatore). I nominativi dei Tecnici individuati devono essere tempestivamente comunicati alla Commissione Regionale.

3. Il Tecnico Referente dovrà raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai tecnici cervo dei singoli soggetti gestori, unitamente ad altre indicazioni ritenute opportune. Nel caso in cui il comprensorio regionale ricomprenda più province il Tecnico Referente, per ciascuna di esse, trasmette le succitate informazioni al Tecnico Coordinatore. Il Tecnico Referente, o il Tecnico Coordinatore laddove presente, si rapporta e condivide i dati con le regioni contermini e con gli

eventuali tecnici dei Parchi Nazionali, per la redazione del PAO e lo trasmette alla Commissione regionale, entro il 30 giugno.

Articolo 9

Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo

1. La pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all'art. 8, comma 1 e i PAO, di cui al successivo comma. Previa valutazione di conformità da parte della Commissione Regionale, ciascun PAO è inviato a ISPRA per il parere di competenza e alla Regione contermine e al Parco Nazionale per conoscenza. La Regione infine approva i piani di prelievo.

2. Ogni Programma Annuale Operativo riporta in forma sintetica, secondo le indicazioni regionali, anche integrate con i contenuti di cui alle linee guida indicate all'art. 8, comma 1:

- a) l'individuazione cartografica del comprensorio regionale, con l'indicazione dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) la suddivisione del comprensorio regionale in distretti di gestione, ed eventualmente in zone e sub-zone di prelievo (su base provinciale);
- c) il resoconto delle attività gestionali dell'annualità precedente (prelievi, miglioramenti ambientali, prevenzione, danni) e informazioni relative all'incidentalità stradale o altre informazioni ritenute utili;
- d) le risultanze delle attività di valutazione della consistenza e della struttura della popolazione presente sull'intero comprensorio;
- e) l'eventuale piano di prelievo venatorio per singolo distretto, ripartito tra ATC, AFV e aree contigue dei Parchi, in funzione della presenza della specie e delle esigenze gestionali, con particolare riferimento alla compatibilità con le attività antropiche;
- f) l'organizzazione del prelievo, in funzione degli obiettivi gestionali e in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche, anche con modalità diverse da quelle previste;
- g) gli eventuali interventi di cattura.

3. Le attività di gestione faunistico-venatoria annuali eventualmente non previste al comma 2 sono contenute nel programma annuale di gestione degli ATC e delle Aziende Faunistico Venatorie, e negli strumenti di pianificazione delle Aree protette e in relazione a quanto previsto agli articoli 4 comma 4), art. 5 comma 1) e art. 6 comma 2).

Articolo 10

Organizzazione del prelievo del cervo

1. Il prelievo venatorio del cervo viene effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento di cui all'allegato tecnico.

2. Nel rispetto delle esigenze gestionali, ogni soggetto gestore definisce la ripartizione del prelievo in zone e sub-zone di prelievo e la rende disponibile su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Regione.

TITOLO IV

FORME DI PRELIEVO E MODALITÀ DI CACCIA

Articolo 11

Piani di prelievo degli ungulati

1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi. Per quanto riguarda i piani di prelievo del cervo si fa riferimento a quanto disposto nell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. La Regione sui piani di prelievo di cui al comma 1 acquisisce il parere dell'ISPRA anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. La Regione approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, previa verifica della conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti.
5. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale.

Articolo 12

Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi

1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.
2. La Regione rilascia un titolo di equipollenza ai cacciatori provenienti da altre Regioni purché abilitati a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA. Per i cacciatori provenienti da altri Stati, la Regione accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dallo Stato di provenienza.
3. Fatta eccezione per il cinghiale per il quale non esistono vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della loro superficie, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere per singola specie, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso nell'attività di gestione. Sentita ISPRA in merito da parte della Regione, in fase di assegnazione dei capi, a seconda della specie, è consentito l'accorpamento delle classi di sesso ed età, anche con riferimento alle classi femminili I e II, e allo stesso modo per i Classe 0 ad esclusione del capriolo, al fine di raggiungere gli obiettivi gestionali indicati nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Nei medesimi distretti, al fine del completamento del piano, il soggetto gestore provvede periodicamente, per il tramite della Commissione Tecnica o del Tecnico Faunistico, alla verifica del numero dei capi non abbattuti e alla loro riassegnazione ad altri cacciatori, che a tal fine possono superare il limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

4. Nei distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa il soggetto gestore può individuare appropriati incentivi per i cacciatori; nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, i capi non sono assegnati individualmente e non sono applicati limiti quantitativi e qualitativi ai capi da abbattere da ciascun cacciatore. In tali distretti i cacciatori neo-abilitati devono essere accompagnati da un cacciatore esperto durante il primo anno di attività. Qualora il distretto ricada in più di un comprensorio, l'obiettivo gestionale coincide con quello del comprensorio nel quale ricade la superficie prevalente.

5. Al prelievo di selezione del cinghiale, da effettuarsi durante tutto il periodo consentito, hanno accesso tutti i cacciatori di selezione iscritti al distretto. Gli ATC, anche attraverso i responsabili di Distretto, mettono a disposizione di ciascun cacciatore di selezione i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

6. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione; tra le forme di incentivo da individuare per i distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa, il soggetto gestore può limitare o azzerare tale contributo.

Articolo 13

Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento di cervidi, bovidi e suidi a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36-bis, comma 4, e all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994.

2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.

3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento.

4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.

Articolo 14

Accesso al prelievo selettivo in Aziende faunistico-venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.

2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.

Articolo 15

Caccia al cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata.
2. La Regione, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, può indicare aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria, sulla base dell'impegno profuso nella attività di gestione degli anni precedenti, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, il Consiglio direttivo dell'ATC può attribuire una o più zone di caccia ai gruppi di girata o alle squadre ove esercitare la propria attività, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.
6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del Parco, può proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale.
8. Il Consiglio direttivo dell'ATC, l'Ente di gestione del parco e le AFV provvedono, per ciascun distretto e prima dell'avvio del periodo di attività venatoria al cinghiale in battuta e braccata, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, presso le proprie sedi e sui propri siti web. La pubblicizzazione del programma annuale delle battute e braccate potrà essere fatta altresì mediante altre forme o luoghi che i soggetti riterranno opportuni, fra cui sedi locali delle associazioni venatorie e agricole, centro parco. Le modalità operative riferite a ogni singola azione di caccia sono definite nell'allegato tecnico al presente Regolamento.
9. Il Consiglio direttivo dell'ATC può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, e art. 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994.

Articolo 16

Caccia al cinghiale con metodo della girata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e date di nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.
2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria. In dette aree, qualora ricorrano particolari motivazioni gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare azioni di

braccata con un ridotto numero di partecipanti e cani. Decorsi 15 giorni, in assenza di osservazioni o riscontro della Regione, la richiesta si intende autorizzata.

3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.

4. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Articolo 17

Caccia al cinghiale in battuta o braccata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Regione il numero, la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo concordato con la Regione e presentata entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.

2. Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa. Nel caso in cui si manifestino eccessi di presenze o significativi danneggiamenti alle produzioni agricole, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare ulteriori azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa; decorsi 15 giorni, in assenza di osservazioni o riscontro, la richiesta si intende autorizzata.

5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta o braccata dal titolare della concessione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RECUPERO DEI CAPI

Articolo 18

Piani di controllo

1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attività di controllo ai sensi degli articoli 19 e 19 ter della Legge n. 157/1992 e dell'art.16 della Legge regionale n. 8/1994, secondo l'iter previsto, viene attuata anche nei territori nei quali non è consentita l'attività venatoria e, con riferimento alla specie cinghiale, nelle aree nelle quali l'attività venatoria non ottiene i risultati previsti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale e da altri strumenti gestionali nazionali e regionali, o per prevenire pericoli di sicurezza alimentare e sanitaria, così come nelle aree critiche per i danni causati dalla specie stessa. Il controllo viene esercitato sotto la diretta responsabilità della Polizia Metropolitana o Provinciale e

attuato dai soggetti autorizzati nonché, in presenza di danni, dagli agricoltori nei propri fondi nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 e 19-ter della Legge n. 157/1992 e relative norme regionali.

2. Fermo restando il parere dell'ISPRA, il prelievo di ungulati selvatici in controllo può essere effettuato mediante la cattura di animali vivi o mediante abbattimento.

3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione.

4. La Regione e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 19.

5. Nell'attività di controllo al cinghiale i coadiutori autorizzati sono tenuti a comunicare alla Polizia Metropolitana o Provinciale che lo richieda anche la geolocalizzazione degli eventuali punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive attivati.

Articolo 19

Recupero dei capi feriti

1. La Regione disciplina il recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.

3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.

4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

6. L'abilitazione dell'ausiliare, conseguita a seguito di un'apposita prova di lavoro organizzata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione, deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI o appartenente ad altro soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione, che sia esperto in cani da traccia. È esonerato dal rinnovo biennale l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo

Articolo 20

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città Metropolitana e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.
3. È fatto divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nella caccia agli ungulati in forma selettiva, fatta eccezione per le azioni di caccia collettiva al cinghiale al fine di consentire gli opportuni collegamenti organizzativi fra i partecipanti, conduttori dei cani e i capiposta, o per garantire l'incolumità delle persone e dei cani.
4. È vietata la caccia agli ungulati in forme diverse da quelle normate nel presente Regolamento.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e nell'Area contigua al parco è fatto obbligo al Consiglio direttivo e all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli statuti e nei regolamenti.

Articolo 22

Abrogazioni

1. Il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", è abrogato.

ALLEGATO TECNICO

al “Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”.

A) Attività di accompagnamento nella caccia di selezione

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.

L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una specie in ambito provinciale, l'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di Distretto.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo degli ungulati, a esclusione del cinghiale, è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi.

Il Consiglio direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco disciplinano l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

B) Caratteristiche della prova di tiro

I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un tiro a segno nazionale o da un Poligono di tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura della stagione venatoria precedente e il momento del prelievo.

C) Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

L'intervento selettivo deve essere garantito, con particolare riferimento al cinghiale, anche su richiesta dell'agricoltore all'ATC, anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, per far fronte all'impatto degli ungulati sulle produzioni agricole. Per il cinghiale rappresenta la forma di caccia prioritaria nei distretti a gestione non conservativa e può essere esercitata da tutti i cacciatori di selezione assegnati al distretto.

Per il prelievo selettivo con armi da fuoco sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm. o a 270 millesimi di pollice.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Regione in ottemperanza all'articolo 19.

Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschluss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento

Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato.

Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco.

Salvo diverse previsioni di natura sanitaria, il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici oppure, nel caso del cinghiale, presso la casa di caccia della squadra del territorio purché attrezzata all'uopo.

Gli addetti ai punti di raccolta e controllo o alle case di caccia di cui al capoverso precedente provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'ISPRA, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Regione per le valutazioni sui prelievi effettuati.

Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia o con la Città Metropolitana competente e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia o alla Città Metropolitana competente, per operazioni di vigilanza, che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate e alla cui gestione

provvedono i referenti di Distretto. La Regione o la Polizia provinciale o la Città Metropolitana competente possono indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.

Nella caccia di selezione al cinghiale gli ATC e le AFV sono tenuti a comunicare alla Polizia Provinciale o alla Città Metropolitana che lo richiama la geolocalizzazione dei punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'ambito del Distretto di gestione.

D) Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva - Metodo della girata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;

b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 4 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento.

La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita:

a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;

b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.

Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Regione e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

E) Metodo della battuta o braccata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche con il metodo della battuta o braccata.

Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 30 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Regione. In considerazione di particolari esigenze gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, la Regione può autorizzare battute o braccate con un numero inferiore di partecipanti e cani.

Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

Possono partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 8 invitati designati dal caposquadra, fermo restando il numero massimo di componenti previsto.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta e braccata, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati con particolare riferimento ai nominativi dei capiposta e dei conduttori dei cani.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Regione in ottemperanza all'articolo 19.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c) Scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare sotto la propria responsabilità la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci.

Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare sotto la propria responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Regione e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentite ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6 del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.

La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione che rilascia apposito attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.

La composizione delle mute utilizzate può pertanto essere la seguente:

- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI o di altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 agosto, può richiedere alla Regione l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Regione ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28

nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.